

Dispensa 70

Prezzo L. 2.

DIZIONARIO
DELLA
LINGUA ITALIANA

NUOVAMENTE COMPILATO

DAI SIGNORI

NICOLÒ TOMMASEO

E CAV. PROFESSORE

BERNARDO BELLINI

CON OLTRE 100,000 GIUNTE AI PRECEDENTI DIZIONARI

RACCOLTE

DA NICOLÒ TOMMASEO, GIUS. CAMPI, GIUS. MEINI, PIETRO FANFANI

e da molti altri distinti Filologi e Scienziati

CORREDATO DI UN DISCORSO PRELIMINARE

DELLO STESSO

NICOLÒ TOMMASEO

FORMATA — FRATE

TORINO

DALLA SOCIETÀ L'UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE

Via Carlo Alberto, N° 33, casa Pomba

1867

trasportato nel regno le cose depredate o il danaro; le quali condizioni rivelano una certa dubbiazza di teoria. La via più sicura in questa materia sembra quella di distinguere certi reati che interessano la vita politica e le fonti della ricchezza nazionale, e per questi dare allo Stato il diritto di procedere contro il reo, sebbene si tenga all'estero; poi tra i delitti che offendono i privati o l'ordine pubblico esigere che il reo sia rientrato nello Stato (spontaneo o no), e ancora distinguere tra reati gravi e non gravi e richiedere per questi ultimi la querela dell'offeso o la domanda del Governo straniero.

Forse i lettori non ignorano che queste sono le basi del progetto di Codice penale che si sta compilando da una Commissione del Ministero di Grazia e Giustizia.

L'autore si esprime in seguito a discorrere della eticità delle sentenze più preferite all'estero, sia per la condanna penale, sia per le questioni civili; poi della estradizione, di cui espone ampiamente le condizioni e le regole. E poiché a proposito di tale argomento l'autore loda la nozione del *delitto continuato* che dà il Codice toscano, art. 80, e di qui piglia occasione di far voti che nella futura riforma del Codice penale il toscano sia tenuto presente, ci corre obbligo di dire che i pregi del Codice toscano sono ben noti e che la Commissione compilatrice del nuovo Codice li ha tanto più presenti in quanto che tra i suoi membri parecchi appartengono alle più chiare illustrazioni della Magistratura e dell'insegnamento in Toscana, e qualche altro sì è anche occupato di proposito di quel Codice con uno studio accurato. Nondimeno l'applicazione pura e semplice di esso nel Regno (governosi unificare alla fin fine anche la legislazione penale) non è sembrata possibile perchè, oltre alla minore sua sufficienza ai bisogni politici, lo stesso dettato, benchè accuratissimo, mal si presta per troppo sottili distinzioni alla necessaria semplicità dei concetti pel criterio dei Giurati. Ed è una ben trista condizione cotesta che per servire alla poca levatura scientifica generalmente parlando di chi deve applicare la legge, questa debba essere tenuta appositamente a un livello più basso, quanto meno nella forma. Risolvere questo problema non è molto facile, nè molto piacevole; ma per mostrare come in particolare l'art. 80 lodiato dall'autore, oltre il concetto dei delitti continuati, non sia superiore ad ogni censura, diremo che si presta ad essere interpretato in due modi diametralmente opposti, poiché la frase *per violazione della stessa legge penale* può intendersi ed anzi in intesa dai pratici nel senso che i fatti costituiscono la violazione di un medesimo articolo del Codice, ma può anche intendersi nel senso opposto, bastare cioè che più fatti costituiscano un delitto preveduto dal Codice; in altre parole in credito da alcuni che la legge penale sia la stessa solamente se sia veramente quella compresa nel medesimo articolo, mentre per altri fatto il Codice e sempre la medesima legge. Ognun vede le conseguenze strariscanti di questi due modi opposti di veder la questione: per alcuni non è delitto continuato un furtamento grave e un furtamento lieve commessi nel medesimo fatto e per effetto di una stessa risoluzione criminosa, per motivo che non sono contemplati nel medesimo articolo del Codice; per altri sarebbero delitto continuato un furtamento ed un furto, perchè commessi in seguito ad una unica risoluzione criminosa.

Sappiamo che il progetto del nuovo Codice accogliendo la nozione del delitto continuato lo ha esteso a quei fatti che costituiscono delitti composti in un medesimo capo del Codice; con che sono evitate le due esagerazioni sinistrate; e saranno continuati i delitti che hanno od una medesima denominazione o una tale attività da potersi qualificare come un delitto medesimo, e sono come tali compresi sotto uno stesso capo. Il capo V si occupa dell'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero; e tra le altre buone condizioni ve n'ha una, che è anche più largamente esposta, contro la massima invalsa in Francia e sancita espressamente nel nostro Codice di procedura penale, che i funzionari del Pubblico Ministero non possano essere ricusati; massima che egli riprova altamente come quella che deriva dal concetto astratto che il Pubblico Ministero sia una parte principale che difende la società e che perciò come parte in causa non possa essere ricusato, quasi che non potesse avere passioni, odii, o interessi come ogni altro uomo e come i giudici decidenti. A tale strana conclusione non si viene se si faccia del Pubblico Ministero un organo del diritto che come tale non ha e non può avere passioni, ed arrendone, può e deve essere ricusato al pari di ogni altro.

L'azione penale rappresenta un interesse, un diritto offeso; eppoi l'autore, proseguendo nella sua analisi, esamina capo VII a chi può spettare, oltre che al Pubblico Ministero, di promuovere l'azione; ed è qui che tra le altre ricerche è discussa quella della persona delinqua. Delle tre ipotesi di cui l'autore si occupa sono interessanti queste due: 1^a se l'offeso morì senza far querela e s'intende in un caso in cui il Pubblico Ministero non agisce d'ufficio a chi spetta il diritto di moverla? 2^a se il delitto of-

fende uno già morto, chi può muovere querela? Della prima però l'autore si sbarazza un po' troppo brevemente dicendo che seguirebbe la teoria del diritto romano di dar agli eredi il diritto di muovere azione eccetto che per le ingiurie lievi o personalissime; nel che per vero noi conveniamo, non senza però che ci resti il desiderio che fossero esaminate talune difficoltà processuali, p. es. quella sulla eccezione di verità, la quale in un processo mosso dagli eredi può forse riuscire ineliminabile, risolvendosi in una investizione contro un defunto, che nulla può più dire a sua difesa. L'altra ipotesi è quella che ha dato occasione alle ben note decisioni della Cassazione francese, di cui qualcuna recentissima non potè essere ricordata nell'opera dell'autore; ma anche qui egli, oltre il non discutere se l'azione possa spettare anche agli eredi testamentari, sorpassa un'altra gravissima difficoltà, quella cioè dell'ipotesi che il fatto in cui si dice esistere ingiuria al defunto, sia già entrato nel dominio della storia, e della critica che necessariamente la accompagna. Noi rimettiamo i nostri lettori alle opere speciali e alle belle osservazioni recentemente fatte dal valentissimo Brusa nel *Monitore dei Tribunali*.

Dove l'autore (capo VIII) cerca di stabilire le condizioni per le quali un reato abbia ad abbandonarsi alla querela privata ci pare che molto accionamente le enumeri nella seguente: 1^a minima entità politica del reato; 2^a nessun pericolo generale; 3^a minore necessità dell'opera dello Stato; 4^a nullità reale di commettere l'azione all'arbitrio delle parti offese.

La realizzazione però di queste condizioni è pur sempre abbandonata al modo di vedere de' legislatori; e ognuno conosce come a fronte di quelle condizioni si possa lungamente discutere se certi reati debban essere di azione pubblica o di querela privata. Ma è poi stata una felice risoluzione dell'autore quella di introdurre una certa lice in quel mezzo bisticcio de' Francesi che l'azione pubblica c'è sempre, ma sta latente e quasi dormiente fino che la querela privata la mette in moto; donde poi furono condotti a non poter ammettere neppure il diritto del querelante di desistere per il motivo che, investito il Pubblico Ministero dell'azione, non la può più abbandonare. L'autore dimostra come siano preferibili le disposizioni della legislazione italiana che dà alla querela privata una vita sua propria perchè è il prodotto di un vero diritto del l'offeso; e giustifica benissimo la speciale disposizione per la quale, nell'adulterio, se è seguita la rappacificazione de' coniugi, può dal querelante rinvenirsi al condannato anche la pena già pronunciata.

E sulla azione e sulla desistenza nei reati di adulterio e di reato seggono alcune pagine piene di acute osservazioni; ma quanto alla desistenza in generale non ci pare che l'autore abbia considerata una condizione che talune leggi seggono, che cioè il querelato non ha diritto, così, p. es., il Codice toscano e molto a ragione, che il querelante precipitoso non dee potersi ritirare quando s'è accorto che la sua querela è stata leggera e calunniosa: nè il querelato dee apparir perdondato, quando spetta a lui il perdono al querelante il suo passo mal ponderato.

Un intero capo (VIII) tratta del diritto di autorizzazione, vale a dire di quei casi in cui l'azione penale non può essere promossa senza l'autorizzazione di qualche autorità per via di ordine pubblico. Tale è il caso de' Pretenti e de' Sindaci per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, contro de' quali non si può procedere se non con autorizzazione sovrana; tale è quello dei Senatori e dei Deputati, e così qualche altro. I lettori, alla sola enunciazione del titolo, possono già immaginarsi quali e quanto delicate considerazioni suggerisce, massime relativamente alla così detta garanzia politica ed alla costituzione del Senato in Alta Corte di Giustizia. E di qui l'autore passa poi a parlare dei reati di abuso commessi dai ministri del culto, e loda l'articolo 268 del Codice penale italiano che introdusse la novità, dappinna non pure immaginabile, del delitto d'indebito rifiuto del proprio ministero. Non si dissimula la difficoltà che può suscitare la ricerca se nel fatto vi sia indebito rifiuto, ma ammessa la constatazione del rifiuto per causa mondana e non per causa religiosa, loda l'applicazione della pena. Poiché se ne presenta l'occasione, vogliamo dire anche noi una parola su questo argomento.

Una sanzione penale contro l'indebito rifiuto del ministro del culto fu creduta conveniente e se n'è fatto l'esperimento col Codice del 1859. Ha questo esperimento fruttato qualcosa? Ne dubitiamo assai. I pochi processi che furono fatti non servirono che ad accrescere il numero dei mariti, così detti, delle istituzioni liberali, e perciò ad irritar l'un contro l'altro i due poteri. La Chiesa continuò a credere che a lei spetta il diritto non sindacabile di rifiutare i sacramenti a coloro che non hanno le qualità per esservi ammessi, e il diritto esclusivo di giudicare se uno abbia o non abbia tali qualità. E lo

Stato continuò ad essere nella impossibilità di impedirlo; perchè s'ha nel distinguere causa mondana da causa religiosa; ma chi è che distingue? Chi può dire al prete, quando sta per dare o negare l'assoluzione: tu devi assolvere perchè la causa della tua riprova- zione è mondana? Egli risponde: che ne sapete voi? io non assolvo chi non è ricon- ciliato con Dio e collo Chiesa; e se il penitente sia o non sia riconciliato lo so io, e non lo sa nè lo può sapere nessun altro. S'aggiunga che quand'anche si trovasse un prete dabbene il quale riconoscesse non esservi causa religiosa pel rifiuto dell'asso- luzione, potrebbe aver ricevuto dai suoi superiori, fors'anche da Roma, degli ordini assoluti. Che fare? Punirlo? Ma si crede forse che da Roma sarebbero quegli ordini ritirati?

Un tentativo di stabilire con precisione in quali casi v'abbia indebito rifiuto non venne ancor fatto. Nella compilazione del nuovo progetto di Codice penale volevasi farne la prova dicendosi che il rifiuto è indebito quando prende per motivo la esecuzione pre- stata alle leggi ed istituzioni dello Stato e l'esercizio legittimo dei diritti e degli uffici dalle medesime attribuiti. Ma venne opposto che si andava a creare la supremazia dello Stato sulla Chiesa, della legge civile sulla religiosa, del foro esterno sul foro di co- scienza; che le cause di irritazione sarebbero state maggiori; e che al posto della Chiesa avrebbe continuato nella sua strada senza curarsi se qualche suo ministro fosse rimasto vittima di un articolo del Codice penale.

Questo è per ora lo stato della questione.

Intanto noi, riprendendo il cammino col nostro autore, diremo che occupandosi delle cause che impediscono o ritardano il corso dell'azione penale, tratta distesamente nel capo IX delle quistioni pregiudiziali, delle quali le più importanti son quelle di stato cioè dello stato di figlio, e qui non sapremmo abbastanza raccomandare ai lettori le pagine 467-474 nelle quali l'autore con energiche parole e con rigorosa argomentazione abbatta la massima che nel reato di soppressione di stato non si possa procedere se prima non sia stabilito lo stato con certezza definitiva, massima sancita dall'articolo 468 del Codice civile francese e ripetuta nell'articolo 29 del nostro Codice di procedura pe- nale. E adduce un esempio non immaginario ma storico, riferito anche da Mangini, d'un tale che avendo avuto una figlia da una concubina mentre ne aveva una anche dalla moglie, riuscì a falsificare i registri dello stato civile, distruggendo l'iscrizione del suo matrimonio, e quella della nascita della figlia legittima, e surrogandovi un falso atto di matrimonio colla concubina e un falso atto di nascita della figlia adulterina, *da questo matrimonio*, a cui aggiunse anche un falso atto di morte della concubina, finta moglie. Ebbene, chi lo crederebbe? Ad onta di sì enorme falsità in atti pubblici l'autore andò impunito perchè il Codice di procedura vieta di procedere per soppressione di stato se questo non sia prima stabilito con sentenza definitiva, la quale mancava, ed era anzi impossibile a farsi, perchè la prima base, che sarebbero stati i registri dello stato ci- vile, erano stati falsificati.

Noi speriamo che in presenza di siffatte conseguenze, in una revisione, che certa- mente è serbata al Codice di procedura penale, quella massima verrà revocata.

Fra le varie eccezioni pregiudiziali può esservi quella della esistenza o no di un contratto. Il giudice penale ne deve conoscere; ma di quali prove si deve valere? Due opinioni si stanno di fronte; l'una vincola il giudice penale alle norme del giudice civile, la prova testimoniale anche per somme rilevanti.

L'autore sta per quest'ultima dicendola più liberale; e loda perciò l'articolo 826 del Codice di procedura penale del 20 novembre 1839 che l'ha adottata. È singolare come egli, che in altre parti del libro citò qui e là il Codice nuovo del 1865, non l'abbia citato qui dove la massima è stata invertita. L'articolo 848 infatti del nuovo Codice dispone che il giudice penale può bensì assumere la prova di un contratto ed anche per mezzo di testimoni, ma solo in quanto la prova testimoniale sia ammissibile a termini delle leggi civili.

Questa novità, o piuttosto, direbbe il Borsari, questo regresso, è già da lui giudicato; tuttavia ognuno sa che ci son di buone ragioni anche per questo, e sovra tutte quella di non porre in una situazione contraddittoria la giurisdizione civile e la penale, di non ren- dere aperta nel penale una via che nel civile è chiusa, e di non violare quei principi

e quei riguardi di convenienza che hanno fatto limitare l'ammissione di certe prove nel giudizio civile. Se i testimoni si temono corrottabili nel civile per provare un contratto di somma superiore a lire 500, come mai diventano sicuri nel giudizio penale, dove sanno di indurre sulla sorte dell'imputato?

Esaurito l'argomento delle quistioni pregiudiziali con ampie osservazioni, specialmente rispetto alla bigamia, l'autore tratta della estinzione del diritto dell'azione penale, poi della prescrizione, e quindi, per concessione, della cosa giudicata e della revisione di processi. È a dolersi che l'autore non avesse ben presenti le disposizioni del nuovo Co- dice, uscito mentre (almeno così sembra) già stampava la sua opera, perchè, p. es., nella revisione dei processi, argomenti che tanto interessano, e che ora ha occupato sì vivamente la pubblica opinione in Francia, avrebbe trovato che il Codice nuovo ha fatto un passo importante, rendendo impossibili le terribili conseguenze di un processo Le- sarques e di altri simili.

Quanto alla prescrizione ci sarebbe facile estirpare dai raffronti tra il Codice penale del 1839 e il nuovo progetto che si sta compilando. Uno solo ne faremo perchè non si creda, guardando superficialmente alle disposizioni sulla prescrizione, che nel progetto si sia rigettato in modo assoluto un principio in sè molto rispettabile. La recidiva inter- rompe la prescrizione, così nel Codice del 1839. Nulla è detto nel progetto; e sarebbe facile criticar il silenzio. Ma la censura svanisce se si pensa che la capacità di essere considerato recidivo cessa, pel progetto, dieci anni dopo che la faccenda rivivere da capo. Oltre di che, le ragioni della prescrizione non riguardano il reo ma più propriamente la società e l'amministrazione della Giustizia. Una volta che sia decorso un certo tempo, si che più non interessi la punizione di un reato antico, come mai potrà risorgere tale interesse pel solo motivo che il reo si è condotto male? forse che la prescrizione è un atto di grazia?

Del resto l'autore raccoglie in quest'ultima parte una quantità di quistioni interes- santi e sugli atti di processo che interrompono la prescrizione e sulle sentenze continua- zioni molto assestate sulla teorica dell'assorbimento come modo di estinzione delle pene. Forse questo modo di qualificare l'assorbimento è arduo, perchè la pena assorbita è virtualmente viva ed efficace e non estinta; bensì può avvenire che non si possa ap- plicare, se al reo son già applicate altre pene più gravi fino a certi limiti stabiliti; ma suppongas, p. es., che uno condannato a pena grave ed a pena meno grave, p. es. corre- zionale assorbita nella prima, venga più tardi, p. es. per revisione di processo, ricono- sciuto innocente del primo reato, non sarebbe forse allora a separarsi la pena minore che era implicita nella prima? La pena assorbita è latente, e se non si applica in modo visibile dipende da necessità a cui pur si deve obbedire, ma non da vera e pro- pria estinzione.

Ma qual che sia il valore di questa osservazione, il nostro autore occupa nella teo- rica e nelle quistioni dell'assorbimento parecchie pagine che basterebbero da sole a rivelare il suo metodo di analisi acuta e instancabile; teorica e quistioni in cui trove- remo materia di non inutili discussioni se la già eccessiva lunghezza di questo reso- conto non ci vietasse d'addentrarci in raffronti col nuovo progetto di Codice penale.

I lettori però hanno potuto e dalle parti che abbiamo cercato di esporre, e da quelle che abbiamo appena accennato, formarsi la convinzione che in questo libro del charis- simo Borsari possiamo trovare un ampio repertorio di vera e soda dottrina saviamen- te ordinata, che rappresenta il progresso della scienza e porge aiuto validissimo nel tempo stesso al pratico esercizio.

L'opera del cons. Borsari è insomma un ottimo acquisto alla letteratura giuridica italiana, che per verità ha bisogno di chi l'aiuti con studi profondi e severi, esposti con convinzione e con coraggio.

FILIPPO AMBRUSOLI.

L'opera si spedisce franca a chi ne fa domanda con vaglia postale o biglietti affrancati.

DELL'AZIONE PENALE, per il cav. Luigi Borsari,
Consigliere di Cassazione. Un volume di pag. 652 in-ottavo.
Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1866. Prezzo L. 7.50.

Estreato dal giornale LA LEGGE — N.º 57.

Abbiamo un vecchio debito da soddisfare: ma non si tratta di quei libri d'occasione che, se non s'ammazzino nei primi otto giorni, perdono per prescrizione il diritto di essere letti e conosciuti, sibbene di un lavoro doto e meditato, destinato a illustrare una materia sempre nuova e di quotidiana ricorrenza. E' invero da quando Mangini pubblicò in Francia il suo *Traité de l'action publique*, che è omai un trentennio, non compare al centro in Italia un libro che potesse competere con quello per vastità di trattazione e corredo di dottrina. Di che una ragione fu anche questa, che in Italia il sistema d'accusa è entrato nella pratica in tempi diversi e con diversi principii: anzi in qualche provincia, retta fino a questi ultimi tempi da Governi assoluti, può dirsi che non fu mai praticato.

Perchè poi non potera esservi facilmente uno scrittore che intraprendesse la fatica non piccola di stendere un trattato il quale o non avrebbe potuto rispondere allo stato della dottrina, o in ogni caso non avrebbe rappresentato che le idee e i bisogni di una data provincia, non mai dell'Italia.

La questione muta ora, d'aspetto; e l'Autore ben pensi, che fosse venuto il tempo di dar corpo di dottrina a quella massa di idee vaganti senza forma scientifica, che s'era aggrata in questo periodo di anni alla giurisprudenza di cui s'era valso il Mangini, illustrando così il medesimo campo, ma con un cumulo di fatti e di studi da prima ignorati.

L'opera da lui pubblicata, premessa un saggio di quella del Mangini, indi entra a spiegare i caratteri generali e costitutivi dell'azione penale, che è il tratto d'unione tra la legge e il giudizio, e perciò la vita del diritto, la sua consecrazione.

Guardato il concetto dell'azione in rapporto al processo, è notevole che ad un certo punto si trasformi in accusa, ed allora da investigatrice diventa affermatrice; nel che sta anche la differenza tra processo inquisitorio e accusatorio. L'Autore ne dà una chiara spiegazione, e partendo poi dal processo misto, quale è in uso p. es. presso di noi, censura, e ben a ragione, il Carmignani, il quale lo basimava; perchè la *inquisitio* ossia la ricerca, l'esame, è essenziale anche nel processo accusatorio, non potendosi affermare se non dopo l'indagine; e il Carmignani doveva pur riconoscere che nel processo misto la base era sempre il processo scritto, ossia l'investigazione. E colla debita riverenza al nome di Carmignani, l'Autore contra vittoriosamente quel suo paradosso con cui sosteneva che i due metodi accusatorio e inquisitorio, sebbene ambidue capaci di per sé ed intesi a scoprire la verità, non vi fossero idonei, se congiunti nel così detto processo misto.

Sono molto importanti e chiare le spiegazioni che l'Autore ci dà dei rapporti tra l'azione penale e lo Stato, al quale indubbiamente appartiene, per la stessa ragione per cui gli appartiene il diritto di punire; che è poi un diritto perchè è un dovere. Lo Stato però è legislatore, ma non giudice; il suo compito è di preparare alla giustizia penale i mezzi e gli strumenti opportuni: ma non fa di più. La giustizia è un atto del pensiero autonomo; perciò è bene avere sbandata la *prova legale* che era la ingenerata dello Stato sulla costanza; proposizione per verità un po' arida per chi saprà che il sistema vero e genuino della prova legale è quello non già del preteco imperativo, ma dei limiti proibitivi, per i quali cioè se non concorrono certe prove non è permesso di condannare, e anche quando concorrono, il Giudice non è tenuto di attenersi se gli mandati, per qualche motivo ragionevole, il convincimento.

Oi piace anche la franchezza con cui l'Autore espone la poca consistenza di certe massime, benchè passate nella tradizione degli scrittori e della giurisprudenza, p. es. quella che l'azione penale pubblica appartiene a tutta la società perchè, dicesi è nell'interesse della sua conservazione; e nota che l'azione serve solo indirettamente all'interesse sociale, mentre in fatto la si esercita in un interesse individuale e privato. Non dimeno, ove non si voglia dare a questo concetto un confine estremamente vasto, ci pare che non possa riteverci così come sta; poiché v'hanno delitti, p. es. quelli contro lo Stato, contro la religione, contro l'ordine pubblico, che offendono veramente la società più che il privato.

Certo è ad ogni modo che non potendo l'esercizio dell'azione penale abbandonarsi a qualunque privato, era necessario che lo Stato trovasse un rappresentante a cui affidarlo in nome di tutti, e di qui l'azione pubblica nel senso in cui oggi è ricevuta.

Ma dove disti per questo che il potere esecutivo, che il Re sia la fonte della Giustizia? In che senso deve accogliersi l'articolo dello Statuto che dice *La giustizia emanata dal Re?*

Secondo la dimostrazione che egli ne dà il concetto è solamente questo, che i Giudici sono nominati dal Re, che la parte amministrativa della Giustizia appartiene al Governo, e che infine le sentenze si pronunziano in nome del Re. Non crede insomma, e ci pare a ragione, che il Governo stesi voluto asserire in possesso della Giustizia.

Dal qual concetto deduce poi che la giustizia penale, e perciò anche l'azione, è indifferente; e combatte molto opportunamente l'idea, che pare è tanto comune, che il Governo sia un concetto che possa coesistere con quello di azione penale indipendente ed autonoma. Ed è ben naturale perciò che egli deponi la formula adoperata nelle nostre leggi che il Pubblico Ministero sia il rappresentante del potere esecutivo presso l'Autorità giudiziaria, ma forse attribuisse a tal formula una portata esagerata, perchè crede che ne discenda come qualità inerte alle sue funzioni la passione con cui le esercita, mentre che se questo è un vizio di molti, la natura propria di esse dev'essere la calma serena della pura ricerca del vero e del giusto.

A ottenere questo scopo più vie sono aperte, tra cui quella di attribuire a una magistratura costituita, p. es. alla Corte d'appello, la facoltà di promuovere un procedimento dell'articolo 436, ora 448 del Codice di procedura penale, venendo a parlare il diritto di avocazione delle procedure, l'egregio Autore fa notare come, a rigore, la Corte non venga perciò investita del potere di azione, ma del potere di *istituzione*, poiché un doppio ministero d'azione sarebbe incompatibile ed assurdo.

Questa distinzione però, egli la riferisce al detto articolo anche nella sua redazione anteriore (1859); adduce, se non errano, può riferirsi solamente alla redazione attuale (1866). In quella dicevasi infatti che la Sezione d'accusa poteva anche *d'ufficio* ordinare che si procedesse, con che parera proprio che le si attribuisse la stessa facoltà della Sezione di ordinare *d'ufficio* il procedimento, essendo fatto obbligo di attendere anche perciò la richiesta dal Pubblico Ministero. Ora pertanto è verissimo che il potere d'azione è riservato *sempre* al Pubblico Ministero; a parte poi se ciò sia bene o no.

Non vorranno certamente i lettori che noi veniamo tracciando tutta l'infirmità dell'opera; ma per lo meno indicherebbero loro come sommarmente interessanti le considerazioni con cui l'Autore spiega in qual modo possa avvenire senza contraddizione che il Pubblico Ministero, dopo inventata l'azione penale, la abbandoni e concluda per la assoluzione, con che, dice acutamente, fa atto non di desistenza, ma di logica; tanto che, per la stessa ragione può benissimo riprendere e ritenere l'azione il Magistrato che era stato investito del processo. E similmente sono degne di sordo le osservazioni sulla natura della indennità civile, che taluni dicono una vera pena, ed egli molto razionalmente dice essere una mera conseguenza giuridica, se non vogliasi tornare con vero regresso verso quel periodo della scienza nel quale l'elemento della penalità non era ancora chiaramente designato. Nel qual argomento si innesca tutto quello che riguarda l'azione civile, che l'autore esamina in ogni aspetto.

Il capo IV, sotto la denominazione di *Estensione dell'azione penale e dell'azione civile*, tratta il vasto e difficile argomento della territorialità. Dopo avere esposte le nozioni sul territorio dello Stato, che nei rapporti dell'azione penale dovrebbero quasi nominare territorio penale, viene a discorrere della estensione della giurisdizione, prescridendo da essa intrinseca, cioè sulle navi da guerra e nei luoghi dove è spiegata la bandiera nazionale, ed indi della estensione procedente da causa intrinseca ossia da vero diritto di giurisdizione. E qui si occupa delle solite e immutabili ipotesi: 1.º dello straniero che delinque nello Stato; 2.º del cittadino che delinque all'estero; 3.º dello straniero che delinque negli e in quelle che si palesa più evidente la anomalia di un esercizio di giurisdizione al di là dei confini. Noi non seguitiamo l'Autore nell'esame che fa degli articoli del Codice penale 20 novembre 1859 molto somiglianti a quelli analoghi del Codice di procedura francese; egli però ne fa una critica molto benigna ed è in particolare degno di nota, e forse di sorpresa come egli trovi ragionevole la disposizione dell'art. 8, per il quale non si procede per reato commesso da uno straniero all'estero se non quando *sia avvenuto a un mirinometro e mezzo di distanza al più dal confine*, e il reo abbia